

Il conflitto inesistente

ALESSANDRO PACE

È stupefacente, e nel contempo, deprimente, per una persona appena un po' addentro ai problemi costituzionalistici, avvertire – se è vero che il tempo è denaro – quanto tempo e quanto denaro dei contribuenti la Camera dei deputati stia inutilmente sprestando nell'infondata pretesa di ritenere menomata la sfera delle proprie attribuzioni costituzionali in conseguenza della pendenza, dinanzi al Tribunale di Milano, del procedimento penale nel così detto caso Ruby.

Elenco i passaggi di questa assurda vicenda politico-costituzionale per i meno esperti dal punto di vista tecnico. Atto primo. La Procura della Repubblica di Milano chiede alla Camera, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, di essere autorizzata ad eseguire una perquisizione domiciliare di alcuni locali, siti in Segrate, recanti la scritta "Segreteria onorevole Silvio Berlusconi". La Camera, nella sua ampia discrezionalità, ben avrebbe potuto limitarsi a negare l'autorizzazione, e nessuno giuridicamente avrebbe potuto lamentarsi. Va invece oltre e pretende di porre in dubbio tutte le indagini della Procura di Milano adducendo un preteso "intento persecutorio" nei confronti dell'on. Berlusconi in quanto il reato di concussione sarebbe stato commesso, a tutto concedere, nell'esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio. Si tratterebbe pertanto, secondo la Camera, di un "reato ministeriale" demandato alla competenza, quanto alle indagini preliminari, del Tribunale dei ministri. Qui sta il primo errore, perché, almeno in questa fase, limitata ad autorizzare o meno la perquisizione domiciliare, non spettava alla Camera di operare questa qualificazione.

Atto secondo. Il gip del Tribunale di Milano, condividendo la tesi della Procura di Milano circa la natura non ministeriale del reato, accoglie la richiesta di rinvio a giudizio dell'on. Berlusconi e fissa l'udienza per il dibattimento dinanzi al Tribunale. Gli avvocati-deputati dell'on. Berlusconi, anziché intraprendere l'unica via giuridicamente percorribile - e cioè sollevare il conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, trattandosi di determinare se le indagini preliminari avrebbero dovuto, o meno, essere svolte dal Tribunale dei ministri - , lasciano che la maggioranza di governo si intestardisca nel pretendere che la Camera sollevi il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale inviando a tal fine una richiesta al presidente della Camera. E qui sta il secondo errore, figlio del primo.

Il conflitto tra poteri dello Stato deve infatti vertere tra organi costituzionali titolari entrambi di autonome attribuzioni costituzionali. Nella specie le attribuzioni in contestazione sono invece quelle della Procura della Repubblica e del gip del Tribunale di Milano, da una parte, e del Tribunale dei ministri di Milano dall'altra. In altre parole, sono tutti organi appartenenti allo stesso potere giudiziario.

Infatti è bene chiarire che il Tribunale dei ministri è un normale organo giurisdizionale, sedente presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello, composto da tre magistrati con una data anzianità professionale, estratti a sorte ogni due

anni. Altrettanto importante è aggiungere che il Tribunale dei ministri si limita a svolgere le indagini preliminari sui fatti contestati e che qualora ritenga trattarsi effettivamente di "reati ministeriali", deve trasmettere gli atti alla Camera di competenza perché questa si esprima sulla rilevanza politico-istituzionale dei fatti e sulla connessione dei medesimi con preminenti interessi pubblici, conseguentemente inibendo, nel caso di accertamento positivo, la prosecuzione del processo dinanzi al comune magistrato penale (ed è questo, in realtà, ciò che sta a cuore all'attuale maggioranza: impedire la prosecuzione del processo!). Qualora invece il Tribunale dei ministri non ritenga che si tratti di un "reato ministeriale", ne dispone l'archiviazione. Il che significa che del reato (comune) si occuperà, se del caso, la comune magistratura penale. In questo caso la Camera di appartenenza dovrà però essere informata del provvedimento di archiviazione perché essa potrebbe non essere d'accordo sulla qualificazione "non ministeriale".

Ebbene, questo e soltanto questo è ciò che ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 relativa al caso del ministro Matteoli, invocata a sproposito nella citata lettera inviata dai rappresentanti della maggioranza al Presidente della Camera. La maggioranza assume infatti, a base della richiesta di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri, la seguente forzatura dialettica. Se la Camera di appartenenza deve essere informata in caso di archiviazione, come statuito nella sentenza n.241 del 2009, a maggior ragione ad essa dovrebbe «riconoscersi il medesimo interesse» ad «una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria» e ciò «anche quando l'autorità ometta colpevolmente (o peggio dolosamente) la trasmissione degli atti al tribunale dei ministri».

Il terzo errore, non meno grave dei precedenti, sta tutto qui. Come si fa a sostenere che la Procura di Milano e il gip, «colpevolmente (o peggio dolosamente)», avrebbero ommesso di trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri, quando nessuna disposizione di legge prevede che il magistrato comune, ancorché convinto della non ministerialità del reato, debba rimettere gli atti al Tribunale dei ministri?

Francamente, tutta questa vicenda ha dell'incredibile per la speciosità che la contraddistingue. A meno che l'obiettivo della richiesta rivolta al presidente della Camera sia diverso e tutto politico, mirando esclusivamente a metterlo in difficoltà e a forzarne le dimissioni sul presupposto che, respingendo la richiesta della maggioranza, egli non avrebbe operato imparzialmente. Il che, nella specie, significherebbe che, per mostrarsi imparziale, il presidente Fini dovrebbe obtorto collo seguire la maggioranza nell'assurdo disegno di far passare per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato quello che è soltanto un banale conflitto di competenza tra organi giudiziari.